



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 06 del 08/11/2007

SOMMARIO

[FRINGE BENEFIT AUTO](#)

[RIPOSI GIORNALIERI PER ASSISTENZA FIGLIO – PADRE LAVORATORE – PARTO PLURIMO](#)

[LIBRI OBBLIGATORI IN MATERIA DI LAVORO](#)

[ETÀ MINIMA DI ACCESSO AL LAVORO PRECISAZIONI](#)

[INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI](#)

[LE DETRAZIONI DI IMPOSTA AI SOGGETTI NON RESIDENTI](#)

[LAVORO INTERINALE E VALUTAZIONE DEI RISCHI](#)

[ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE](#)

[DESTINAZIONE DEL TFR – MODALITÀ DI SCELTA DEGLI ASSUNTI DOPO IL 31/12/2006](#)

[ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF](#)

[SOCI E AMMINISTRATORI DI SRL – DOPPIA ISCRIZIONE ALL'INPS](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [NOVEMBRE](#) 2007, [DICEMBRE](#) 2007 E PRIMI GIORNI DI [GENNAIO](#) 2008

FRINGE BENEFIT AUTO

Si ricorderà la tormentata vicenda del trattamento contributivo e fiscale riservato al benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La parte soggetta a contributi e ritenute di tale benefit era rappresentata, fino al 31/12/2006 dal 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolata con le tariffe ACI.

La legge finanziaria 2007 aveva aumentato il parametro di calcolo portandolo al 50% della medesima percorrenza.

L'agenzia delle Entrate però, con circolare del 17 aprile 2007, aveva dato indicazioni rispetto alla possibilità, per i datori di lavoro, di applicare ancora la percentuale del 30% in vista di un emanando provvedimento di legge subordinato al parere del Consiglio dell'U. E..

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la circolare prevedeva espressamente il calcolo del benefit in ragione del 30%.

Queste vicende avevano creato notevole scompiglio tra le aziende e tra gli operatori che hanno dovuto rivedere più volte il valore associato a contributi e ritenute.

La circolare prevedeva anche una specifica annotazione nel modello CUD con la quale il sostituto d'imposta doveva specificare il parametro utilizzato per la determinazione del benefit.

Ora il D. l. n. 81/2007, convertito in legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha definitivamente fissato il parametro al 30%.

Pertanto, i sostituti di imposta dovranno calcolare il conguaglio delle ritenute operate nel 2007 (alla fine dell'anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro) valorizzando il benefit auto in ragione del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolata con le tariffe ACI.

**RIPOSI GIORNALIERI PER ASSISTENZA FIGLIO –
PADRE LAVORATORE – PARTO PLURIMO**

Il D. Lgs. n. 151/2001 regola, all'art. 39, i riposi giornalieri riconosciuti alla madre fino al primo anno di vita del bambino (comunemente denominati permessi per allattamento).

Tali permessi, il cui trattamento economico è posto a carico dell'INPS, spettano nella misura di due ore giornaliere se l'orario giornaliero di lavoro è pari o superiore a 6 ore. Pertanto, per un part time di 6 ore spettano 2 ore di permessi, per un part time di 5 ore, spetta una sola ora di permesso.

Occorre precisare anche che il diritto ai permessi presuppone una prestazione effettivamente svolta anche di minima entità.

Pertanto, un lavoratore a tempo pieno può lavorare un'ora, fruire di 2 ore di permesso per assistenza figlio e di ulteriori 5 ore di ferie.

Tali permessi spettano al padre nei seguenti casi:

1. quando il figlio viene affidato al padre;
2. quando la madre decide di non avvalersene;
3. in caso di grave infermità o morte della madre;
4. quando la madre non è lavoratrice dipendente ma è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, parasubordinata, libera professionista) e abbia terminato il

periodo di trattamento economico post parto e non abbia chiesto di fruire del congedo parentale.

Con una risposta ad interpello, nell'ipotesi di cui al precedente punto 4) il Ministero del lavoro riconosce al padre lavoratore anche il diritto al raddoppio dei riposi giornalieri a fronte di parto plurimo in quanto la madre non ha diritto ad alcun riposo.

Vale appena il caso di ricordare che, qualora la madre sia casalinga, il padre lavoratore non ha diritto ad alcun permesso.

LIBRI OBBLIGATORI IN MATERIA DI LAVORO

Le Direzioni regionali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL del Veneto, hanno steso un documento congiunto con il quale danno alcuni indirizzi agli organi di vigilanza in merito alla tenuta dei libri obbligatori in materia di lavoro.

La necessità è sorta in seguito all'inasprimento delle sanzioni, attuato dalla legge finanziaria 2007, previste per l'omessa o irregolare tenuta dei documenti in materia di lavoro. A tale proposito vedi precedenti notiziari n. 2, 3, 4, 5 del 2007.

Le indicazioni contenute in tale documento congiunto, che di seguito riportiamo, pur avendo un valore circoscritto agli organi di vigilanza del Veneto, riteniamo possano essere condivisi e quindi rappresentativi di un indirizzo generale utile per tutto il territorio nazionale.

Rimangono comunque valide tutte le istruzioni impartite con i precedenti notiziari che trovavano origine nelle disposizioni di legge o nelle disposizioni amministrative conseguenti.

Libro matricola

Tale documento contiene la registrazione in ordine cronologico di tutti i prestatori d'opera impiegati nel luogo di lavoro obbligatoriamente assicurati all'INAIL. Tale documento deve essere tenuto presso ogni luogo di lavoro.

Il documento congiunto in oggetto, affronta il caso di sedi secondarie o di cantieri di lavoro temporanei.

In questi posti il libro matricola, oltre che da una copia dello stesso, può essere sostituito da un originale vidimato o anche da una copia conforme all'originale del registro presenze che riporti i seguenti dati del personale occupato nella singola sede o cantiere:

- cognome e nome;
- numero di matricola;
- data di assunzione;
- presenze giornaliere riferite al personale occupato nella sede o cantiere.

Non si ravvisa la necessità dell'istituzione di più libri matricola e paga per attività che comportano di norma lo svolgimento della prestazione lavorativa presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata: guardie, fattorini, manutentori, ecc.

Questi dovranno comunque portare con sé un documento che consenta di verificare la regolare assunzione (per es.: C/ASS).

Il personale autista che effettua trasporti per conto terzi, deve portare con sé l'originale o la copia autentica del contratto individuale di lavoro o dell'ultimo foglio paga emesso dal datore di lavoro (D.M. n. 212/1998).

Qualora durante l'accesso, gli ispettori non trovino sul luogo di lavoro i documenti obbligatori ma sia presente altra documentazione idonea a dimostrare la regolare instaurazione del rapporto (mod. C/Ass.) non sarà ravvisabile l'ipotesi di rimozione dei libri obbligatori dal luogo di lavoro qualora la ditta faccia pervenire copia della documentazione mancante (con data di vidimazione antecedente quella dell'accesso ispettivo) entro 18 ore dal primo accesso ispettivo.

Libro paga

Ricordiamo che tale documento, originariamente rappresentato da un vero e proprio libro nel quale venivano registrate le presenze giornaliere e lo sviluppo della retribuzione, è stato sostituito, con l'utilizzo degli strumenti informatici da:

1. registro presenze vidimato (o cartellino orologio a sua volta sostituito da sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze);
2. foglio paga vidimato.

Il registro presenze deve essere compilato registrando ogni giorno le ore di lavoro prestate nel giorno precedente.

Le retribuzioni debbono essere registrate nel libro paga entro 3 giorni dalla normale scadenza di paga; tale adempimento viene normalmente eseguito nei termini in quanto l'elaborazione del foglio paga precede il momento del pagamento della retribuzione.

Per il personale viaggiante o occupato in luoghi di lavoro sempre diversi, sarà difficile per il datore di lavoro adempiere all'obbligo della registrazione delle presenze nei termini sopra descritti.

In questo caso la legge consente di registrare le ore di lavoro entro lo stesso termine previsto per la registrazione della retribuzione del libro paga cioè entro 3 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della stessa.

Tali lavoratori, precisa il documento congiunto, dovranno comunque avere con sé:

- copia del modello C/Ass.;
- copia conforme all'originale del registro presenze aggiornato nei termini previsti per i casi di lavoratori occupati in diversi luoghi di lavoro descritti nei paragrafi precedenti.

Il documento congiunto conclude precisando che, non si ravvisa l'ipotesi di rimozione dei registri obbligatori quando nei luoghi di lavoro sono presenti fotocopie dei documenti prive della firma originale del consulente del lavoro o del datore di lavoro che ne attestano l'autenticità, a condizione che la dichiarazione di conformità in originale venga esibita su richiesta dell'ispettore del lavoro entro 18 ore dal primo accesso.

ETÀ MINIMA DI ACCESSO AL LAVORO PRECISAZIONI

Nell'ultima circolare avevamo ricordato l'innalzamento dell'età minima di accesso al lavoro (16 anni di età) conseguenti l'elevazione a 10 anni del periodo di istruzione obbligatoria.

Tale disposizione entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/2008 e, quindi, dal 01/09/2007.

Il Ministero della pubblica istruzione, con l'emanazione del decreto 22 agosto 2007 n. 139, ha precisato che tale disposizione si rende applicabile a partire da coloro che, nell'anno scolastico 2006/2007, hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo.

Di conseguenza, anche l'età minima di accesso al lavoro si adegua a tale principio legittimando i rapporti di lavoro stipulati con soggetti minori di 15 anni ma solo nell'ipotesi in cui abbiano concluso il primo ciclo di studi nell'anno scolastico 2005/2006.

In questi casi, peraltro piuttosto rari, è opportuno che i datori di lavoro richiedano al candidato un certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico che il minore potrà richiedere all'istituto scolastico presso il quale ha conseguito il titolo di studio.

Vale la pena di ricordare che, con i minori dei 18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico, è ammessa la stipula del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 (in attesa dell'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione introdotto dall'art. 48 del D. lgs. 276/2003).

La violazione della norma sull'età minima di accesso al lavoro è infatti punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Euro 5.164,00.

INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Il Ministero dell'Interno ha emanato le circolari del 2 agosto, del 8 agosto e del 20 agosto con le quali regola alcuni aspetti dell'ingresso in Italia e del soggiorno dei cittadini stranieri comunitari o extracomunitari.

Cittadini extracomunitari

Nel notiziario n. 4 del 2007, avevamo commentato la disposizione ministeriale che consentiva l'instaurazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario che, munito di nulla osta all'ingresso in Italia, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno ed aveva inviato la domanda per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

La ricevuta della trasmissione del Kit di domanda vale infatti come permesso di soggiorno nelle more del procedimento amministrativo del rilascio.

Tali soggetti possono quindi richiedere legittimamente l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza.

Ora il Ministero, con circolare del 2 agosto, precisa che tale principio vale anche nei casi in cui il cittadino extracomunitario sia entrato in Italia con nulla osta per ricongiungimento familiare.

Per ottenere l'iscrizione anagrafica, tali soggetti dovranno esibire:

- il visto di ingresso;
- la ricevuta, rilasciata dall'ufficio postale, di presentazione della domanda finalizzata all'ottenimento del permesso di soggiorno;
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico.

Con la circolare del 20 agosto il Ministero affronta un problema legato ai tempi, particolarmente lunghi, per il rilascio del nulla osta all'ingresso del cittadino extracomunitario.

Può infatti accadere che il datore di lavoro, a fronte di un lasso temporale eccessivamente lungo, non abbia più la disponibilità ad assumere il lavoratore a suo tempo richiesto.

Ebbene, in tal caso il cittadino extracomunitario entrato con regolare nulla osta, potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

A tal fine allegnerà una dichiarazione rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione dalla quale risulti l'indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

La circolare non precisa le modalità di acquisizione da parte dello sportello unico, della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro.

Cittadini comunitari

Il cittadino appartenente alla UE che intende soggiornare in Italia per più di tre mesi, deve iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.

A tale scopo, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 30/2007, deve dimostrare che:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo;
- b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari,

di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

- d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

La circolare del Ministero dell'interno del 8 agosto 2007, precisa che il diritto a soggiornare prescinde dalla durata del contratto di lavoro e che, per dimostrare lo status di lavoratore, sono idonei i seguenti documenti:

LAVORO SUBORDINATO	<p>L'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.</p> <p>I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.</p>
LAVORO AUTONOMO	<p>Il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale</p>

Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l'iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

LE DETRAZIONI DI IMPOSTA AI SOGGETTI NON RESIDENTI

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il D.M. n. 149 del 2 agosto 2007 con il quale precisa le condizioni necessarie al riconoscimento delle detrazioni di imposta ai soggetti non residenti.

A tal fine il Decreto distingue tra:

- a) cittadini residenti in uno stato membro dell'UE o in uno stato aderente allo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 settembre 1996;
- b) cittadini residenti in paesi diversi da quelli di cui al precedente punto a).

I cittadini di cui al punto a) potranno fruire delle detrazioni per carichi di famiglia previa attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei seguenti elementi:

- il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

- che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
- di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Per i cittadini di cui al precedente punto b) l'attestazione di cui al paragrafo precedente è effettuata mediante:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Per ottenere il riconoscimento delle detrazioni da parte del sostituto d'imposta, la documentazione di cui sopra, dovrà formare parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni che il percipiente deve consegnare al sostituto.

Pertanto eventuali soggetti non residenti nel nostro territorio, al fine di fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno adempiere agli obblighi sopra descritti.

LAVORO INTERINALE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 20 c. 5 lett. c) del D. Lgs. 276/2003 vieta la possibilità di stipula del contratto di somministrazione da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. lgs. 626/1994.

La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a 1.250,00 a carico del somministratore e dell'utilizzatore.

Questo è quanto precisa il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 26 del 17 settembre 2007.

La risposta si sofferma sulla prassi in uso da parte delle agenzie di lavoro interinale di acquisire, dalle imprese utilizzatrici, una semplice dichiarazione con la quale le stesse attestano di avere adempiuto all'obbligo previsto dal D. Lgs. 626/1994.

Tale semplice dichiarazione può essere valida per le aziende che, per espressa previsione contenuta nell'art. 4 c. 11 del D. lgs. 626/1994, possono autocertificare per iscritto l'avvenuta valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi da essa derivanti.

Si tratta delle imprese familiari e delle aziende che occupano fino a dieci dipendenti le quali non effettuano lavorazioni particolarmente pericolose previste dal decreto stesso.

Negli altri casi nei quali è prevista la redazione del documento, le imprese fornitrici dovranno accertare l'avvenuta predisposizione del documento da parte delle imprese utilizzatrici prendendo visione dello stesso senza peraltro entrare nel merito della correttezza e completezza della valutazione.

D'altro canto, l'acquisizione di una semplice dichiarazione di adempimento, non esonera la ditta fornitrice dalla sanzione amministrativa qualora successivamente si riscontri l'assenza dello stesso.

Si sottolinea quindi la legittimità di eventuali richieste avanzate dalle ditte fornitrici, di visionare il documento della valutazione dei rischi prima della conclusione di un contratto di somministrazione di manodopera.

ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE

Con risposta a due interpelli n. 29 e n. 30 del 11 ottobre 2007, il Ministero del lavoro torna sul tema del riposo settimanale da riconoscere ai lavoratori.

Con la risposta n. 29 il Ministero ribadisce l'inderogabilità del riposo settimanale nel senso che, se è ammesso che lo stesso non debba necessariamente coincidere con la domenica, non è possibile derogare al riconoscimento di un giorno di riposo nell'arco della settimana.

Pertanto, qualora per particolari motivi si debba derogare a tale principio, sarà necessario riconoscere al lavoratore un riposo compensativo tale da garantire, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni 6 giorni di lavoro.

Con la seconda risposta il Ministero del lavoro precisa che, la durata del riposo settimanale di 24 ore si cumula con il riposo giornaliero di 11 ore nel senso che il secondo non può essere assorbito dal primo.

Non è però necessario che i due riposi siano consecutivi potendo quindi verificarsi il caso che un lavoratore, dopo aver fruito del riposo giornaliero di 11 ore, riprenda l'attività lavorativa e, successivamente, goda del riposo settimanale di 24 ore consecutive.

**DESTINAZIONE DEL TFR – MODALITÀ DI SCELTA
DEGLI ASSUNTI DOPO IL 31/12/2006**

Il sito governativo www.tfr.gov.it, ha pubblicato una nota relativa alle modalità di comunicazione delle scelte dei dipendenti assunti dal 01 gennaio 2007, in merito alla destinazione del TFR.

Tale nota precisa che, il lavoratore il quale aveva optato, in un precedente rapporto di lavoro, per il mantenimento del TFR in azienda, in occasione della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, dovrà ripetere la scelta consegnando al nuovo datore di lavoro il mod. TFR2.

Pertanto, a fronte di ogni nuova assunzione, il datore di lavoro dovrà verificare:

1. se il dipendente era precedentemente iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria – in tal caso si richiederà copia della documentazione relativa al fondo prescelto al fine di proseguire la contribuzione nello stesso fondo o nel diverso fondo chiuso di riferimento;
2. se il dipendente aveva precedentemente deciso di mantenere il TFR in azienda – in questo caso dovrà consegnare al lavoratore il modello TFR2 che il dipendente dovrà restituire entro 6 mesi dall'assunzione.

Nell'ipotesi prevista al punto 2, qualora il dipendente non consegni il modello TFR, verrà considerato lavoratore silente ed il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare chiuso cui ha aderito la maggioranza dei dipendenti occupati in azienda.

In assenza di un fondo chiuso di riferimento dovrà versare il TFR maturando al FONDINPS.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il D.L. n. 159/2007 collegato alla finanziaria 2008, rivede il criterio di individuazione dell'aliquota da prendere a base per il calcolo dell'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF.

Si ricorda che l'addizionale comunale, così come quella regionale, è dovuta solo in presenza di IRPEF e viene determinata prendendo in considerazione lo stesso reddito imponibile, tenendo conto di aliquote ed eventuali deduzioni disposte dai rispettivi comuni.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, si ricorda che le addizionali all'IRPEF relative ad un determinato periodo di imposta, vengono trattenute in rate mensili nel periodo di imposta successivo. Il versamento deve esaurirsi entro il 16 dicembre.

A partire dal 2007, la legge finanziaria ha introdotto l'acconto dell'addizionale comunale pertanto, nel corso del 2007, i datori di lavoro hanno trattenuto:

- 1) le rate dell'addizionale comunale relativa al 2006;
- 2) le rate dell'addizionale regionale relativa al 2006;
- 3) le rate dell'acconto dell'addizionale comunale relativa al 2007.

Gli importi di cui al punto 3 dovevano essere determinati in ragione delle aliquote che i comuni potevano deliberare entro il 15 febbraio 2007.

Questo termine ha costretto i sostituti di imposta ad effettuare ricalcoli a fronte delle variazioni che i comuni deliberavano all'inizio del 2007.

Ora, il decreto legge in esame, ha disposto che gli acconti dovuti per il 2008 saranno determinati in ragione delle aliquote che i comuni potranno deliberare solo entro il 31/12/2007.

**SOCI E AMMINISTRATORI DI SRL – DOPPIA
ISCRIZIONE ALL'INPS**

Segnaliamo un'importante sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro del 4 ottobre 2007 n. 20886, relativa alla doppia iscrizione contributiva dei soci di imprese commerciali alla gestione commercianti e anche alla gestione separata, a fronte del contestuale svolgimento di attività in veste di amministratore.

La questione prende le mosse dal seguente quadro normativo.

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1 c. 203 e seguenti**Iscrizione alla gestione commercianti**

203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

Commi 204, 205, 206, 207 omissis

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 art. 2 c. 26

Iscrizione alla gestione separata

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

In base alle due disposizioni di legge riportate, l'INPS iscrive i soci di imprese commerciali, che esercitano anche l'attività di amministratori, sia alla gestione commercianti che alla gestione separata.

In dottrina e in giurisprudenza si è discusso a lungo di tale argomento ma ora la Corte di Cassazione sembra aver risolto l'enigma riconoscendo l'incompatibilità della doppia iscrizione in base al principio espresso dal comma 208 della l. n. 662/1996 sopra riportato il quale, in presenza di una pluralità di attività autonome svolte dallo stesso soggetto, si rifà al criterio della prevalenza per decidere a quale gestione previdenziale esso debba essere iscritto.

Il soggetto dovrà cioè essere iscritto alla gestione di riferimento per la sola attività svolta in via prevalente.

Non sarà facile distinguere le due attività svolte dallo stesso soggetto nella medesima impresa in veste di socio e di amministratore della stessa in quanto potrebbero essere sovrapponibili.

Va detto inoltre che, i soggetti già iscritti alla gestione separata hanno di fatto dichiarato, nella domanda di iscrizione, di svolgere l'attività prevalente in qualità di socio.

Si rimane quindi in attesa di sapere come l'INPS reagirà alla sentenza in esame e di come dovremo operare d'ora in poi anche per il progresso.

LA GIURISPRUDENZA**LICENZIAMENTO PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE****Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 16465 del 26 luglio 2007**

Segnaliamo questa sentenza che conferma una linea costante della Cassazione la quale riconosce il diritto dell'imprenditore a decidere l'organizzazione della proprio impresa.

Nel caso trattato, un dipendente era stato licenziato in quanto la ditta aveva deciso di affidare all'esterno la manutenzione del software aziendale prima gestito dallo stesso. Il dipendente asseriva che il licenziamento era strumentale e conseguente ad incomprensioni sopravvenute.

La suprema corte ha riconosciuto la legittimità del licenziamento in quanto le scelte inerenti l'organizzazione aziendale sono espressione della libertà dell'imprenditore costituzionalmente garantita.

LICENZIAMENTO AZIONI COMMESSE AL DI FUORI DELLA DITTA**Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 13753 del 12 giugno 2007**

In questo caso il datore di lavoro aveva atteso la sentenza di condanna del lavoratore, prima di contestargli gravi fatti commessi al di fuori della ditta che avevano irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia (il lavoratore aveva subito una condanna penale per sfruttamento della prostituzione e commercio di materiale pornografico).

La Corte di Cassazione ha considerato legittimo il licenziamento in quanto ha ritenuto corretto il comportamento del datore di lavoro che ha atteso la sentenza di condanna prima di procedere alla contestazione dei fatti. La contestazione si poteva quindi considerare tempestiva nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dall'epoca dei fatti.

Ha ritenuto inoltre che l'attività criminosa del dipendente avesse irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario da datore di lavoro e lavoratore.

SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI**Sentenza Cassazione sez. Il penale n. 36642 del 5/10/2007**

L'accordo sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore finalizzato a retribuire il lavoratore con compensi inferiori ai minimi contrattuali o non rapportati alle ore di lavoro svolte, può configurare i presupposti dell'estorsione e della minaccia con conseguente possibile condanna penale del datore di lavoro.

Tale comportamento configura una minaccia ingiusta finalizzata a sfruttare il lavoratore il quale, per garantirsi comunque un minimo vitale, è indotto ad accettare condizioni economiche ingiuste.

SCADENZARIO LAVORO NOVEMBRE 2007

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenziario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
NOVEMBRE 07			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

<p>Venerdì 16 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE</p> <p>- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</p> <p>- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</p> <p>- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA</p> <p>- I.N.P.S. ARTIGIANI E COMMERCianti</p> <p>- I.N.A.I.L. RATEAZIONE PREMIO</p>	<p>N O V E M B R E</p> <p>Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di ottobre sui:</p> <p>compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).</p> <p>l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di agosto e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816) la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).</p> <p>Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale operati nel mese di ottobre (cod. 4731 – 4201 – 3803 – 3818 – 1668 – 3804 – 3805).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).</p> <p>N O V</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori, associati in partecipazione, eventuali lavoratori autonomi occasionali ecc., corrisposti nel mese di ottobre 2007.</p> <p>N O V</p> <p>La terza rata di acconto, calcolata sul minimale, dei contributi relativi al 2007.</p> <p>La quarta e ultima rata del premio INAIL per i datori di lavoro che hanno scelto il pagamento in forma rateale.</p>
<p>Martedì 20 ENASARCO</p>	<p>N O V</p> <p>Scade il termine per il versamento dei contributi calcolati sulle provvigioni maturate nel 3° trimestre 2007.</p>

Venerdì 30 ASSISTENZA FISCALE	N O V	Scade il termine per trattenere la seconda o unica rata di acconto ai lavoratori che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.
F.A.S.I. DIRIGENTI	N O V	Scade il termine per versare i contributi relativi al 4° trimestre 2007.
I.N.P.S. ARTIGIANI E COMMERCianti	N O V	Scade il termine per versare la seconda rata dei contributi eccedenti il minimale.
INPS DM10	N O V	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10, relativa al mese di ottobre, da parte dei datori di lavoro
INPS EMens	N O V	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di ottobre

SCADENZARIO LAVORO DICEMBRE 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
DICEMBRE 07					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Lunedì 17 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE	N O V	<p>Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di novembre sui:</p> <p>D compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). C l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF E trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di agosto e la rata delle M addizionali determinate in sede di conguaglio di B fine anno per coloro i quali procedono alla R rateazione (cod. 3802 e 3816) la rata E dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).</p> <p>Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale operati nel mese di novembre (cod. 4730 - 4731 – 4201 – 3803 – 3818 – 1668 – 3804 – 3805).</p>
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	N O V	compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).

- RIVALUTAZIONE T.F.R. (imposta sostitutiva)	D I C	Scade il termine per versare l'acconto dell'imposta sostitutiva pari all'11% sulla rivalutazione del T.F.R. relativa all'anno precedente. L'acconto è dovuto nella misura del 90% della medesima imposta determinata per l'anno precedente.
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA	D I C	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori, associati in partecipazione, eventuali lavoratori autonomi occasionali ecc., corrisposti nel mese di novembre 2007.
Lunedì 31 INPS DM10	D I C	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10, relativa al mese di novembre, da parte dei datori di lavoro.
INPS EMens	D I C	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di novembre.

SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2008

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			GENNAIO 2008

Giovedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO	G E N	Scade il termine per versare i contributi relativi al 4° trimestre 2007.
Giovedì 10 DIRIGENTI DEL COMMERCIO		Scade il termine per versare i contributi relativi al 4° trimestre 2007 ai fondi Negri, Besusso, Pastore.
Sabato 12 RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E COLLABORATORI	G E N N	Entro questa data bisogna corrispondere ai dipendenti e ai percipienti redditi assimilati al lavoro dipendente (ex co.co.co.) le retribuzioni e i compensi che si intende far rientrare nel conguaglio fiscale dell'anno 2007.
Mercoledì 16 VERSAMENTO UNIFICATO - LAVORO DIPENDENTE - LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	G E N N A I O	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di dicembre 2007 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002– 1012 - 1004). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di dicembre. compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).

- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	G	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA	E N N A I O	